

Il tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione del giudizio di opposizione, di impugnazione di credito ammesso, di revocazione di credito ammesso allo stato passivo fallimentare - articoli 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dr./dr.ssa **Rosaria Savastano** presidente
dr./dr.ssa **Luciano Varotti** giudice rel.
dr./dr.ssa **Virgilio Notari** giudice

nella causa iscritta al n° 173 del ruolo generale dell'anno 2015 vertente

tra

CIEB ELETTROFORNITURE, elettivamente domiciliato/a/i in
VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 48 REGGIO EMILIA,
rappresentato/a/i e difeso/a/i dall'avvocato GARLASSI RITA.
opponente

e

FALL. BELLENTANI F.LLI IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliato/a/i in VIA P. BORSELLINO, 2 42124 REGGIO
EMILIA, rappresentato/a/i e difeso/a/i dall'avvocato
LENZINI ILARIA.

opposto

ha emesso il seguente

d e c r e t o

La Cieb elettroforniture Spa, socia al 100% di Cieb Parma Srl, a sua volta socia al 55% della Bellentani F.lli Srl (dichiarata fallita da questo tribunale il 25 agosto 2014), chiedeva l'ammissione al passivo (per quello che ancora rileva nella presente sede) dei seguenti crediti:

- (i) euro 3.234.997,51 per il prezzo della vendita di materiali elettrici;
- (ii) euro 330.487,41 per credito derivante da mandato di credito nei confronti di Ubi banco di Brescia Spa;
- (iii) euro 46.268,85 per rischio derivante dalla possibile escussione di una fideiussione prestata nell'interesse della fallita ed a favore di Alphabet Italia fleet management Spa, per il noleggio a lungo termine di un autoveicolo;
- (iv) euro 37.194,76 per pagamenti effettuati da Cieb a creditori della Bellentani;
- (v) euro 8.000,00 per spese di montaggio di arredamento d'ufficio;
- (vi) euro 3.333,00 per fornitura di servizi informatici alla fallita.

Gli importi sopra indicati venivano ammessi al passivo, ma in via postergata ai sensi dell'articolo 2467 del codice civile: collocazione che provocava l'opposizione della creditrice.

La curatela si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.

Posto che Cieb elettroforniture Spa controlla in via totalitaria Cieb Parma Srl e che quest'ultima detiene il 55% del capitale sociale della Bellentani F.lli Srl è



incontestabile - e peraltro è anche pacifico in causa - che ai crediti per finanziamenti effettuati dalla Cieb alla Bellentani si applichi l'articolo 2467 codice civile, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2497 quinquies dello stesso codice.

Tanto premesso, il tribunale ritiene che i passaggi da seguire, per la decisione dell'odierna controversia, siano i seguenti:

(a) va anzitutto accertato se, al momento in cui i finanziamenti vennero erogati, vi sia stato nella Bellentani F.lli Srl un «eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto», oppure una «situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento» (articolo 2467, secondo comma, codice civile);

(b) va quindi indagato se il disposto dell'articolo 2467 del codice civile si applichi anche a crediti che non derivano da trasferimenti di danaro infragruppo (e che più propriamente sarebbero qualificabili come "finanziamenti" nel senso stretto del termine), ma anche a crediti derivanti da rapporti diversi, quali ad es. quello di fornitura di beni o servizi, o di garanzia.

Quanto al primo punto, ritiene il tribunale che i documenti dell'opposta siano pienamente idonei alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal codice civile e sopra menzionati alla lettera a).

I documenti n° 6, 7, 8 e 9, in particolare, contengono dichiarazioni sottoscritte da Domenico Caldera (presidente del consiglio di amministrazione di Cieb Parma), Gregorio Andrea Balducci (direttore generale della Cieb elettroforniture e consigliere di amministrazione nella Bellentani), Mattia Longhi (consigliere di amministrazione della Cieb elettroforniture e della Bellentani), Mariano Mussio (presidente del consiglio di amministrazione della Cieb elettroforniture, quindi consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Bellentani).

Correttamente afferma la curatela che dette dichiarazioni, in quanto rese al curatore fallimentare da soggetti che rappresentano la società opponente, hanno valore confessorio ai sensi dell'articolo 2735 codice civile.

Afferma Caldera:

«Cieb Parma attraverso il suo gruppo ha concorso al sostentamento finanziario (versando capitale sociale e finanziamento soci), ha consentito l'approvvigionamento dei materiali ed ha integrato la carente struttura organizzativa [della Bellentani: nde] (...). Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali, visti i rapporti deteriorati e di insolvenza della Bellentani, le forniture avvenivano quasi prevalentemente attraverso Cieb».

Balducci riferisce quanto segue:

«Cieb elettroforniture è giocoforza diventato il principale fornitore di merce, a seguito della chiusura da parte di molti fornitori, che non affidavano più la Bellentani, per cui hanno imposto alla Cieb di farsi carico della fatturazione delle merci destinate ai magazzini Bellentani



(...) Il materiale veniva venduto da Cieb alla Bellentani con ricarico sul costo di acquisto dell'1%, quindi a condizioni di assoluto favore. Sono state stipulate condizioni di pagamento in linea con quelle utilizzate da Cieb per i propri migliori clienti (...) Da novembre 2013, vista la difficile situazione finanziaria, i pagamenti sono stati modificati con ricevuta bancaria a 150 giorni data fattura, con pagamento il giorno 5 del mese successivo. Da novembre 2013 il pagamento delle fatture non è stato più regolare».

Di analogo tenore sono le dichiarazioni di Mattia Longhi e Mariano Mussio.

Tali dichiarazioni trovano pieno riscontro nei bilanci della Bellentani (segnatamente in quello al 31 dicembre 2012, approvato il 23 luglio 2013) e, in particolare, nella relazione sulla gestione, redatta dal consiglio di amministrazione, nella quale si legge che l'esercizio 2012 si chiude con una perdita di euro 4.603.367 dovuta alla contrazione dei ricavi, alla crisi economica in atto ed all'abbattimento del valore delle rimanenze.

In base ai documenti sopra indicati, è dunque incontestabile che:

(1) la Bellentani si trovava in situazione di crisi finanziaria (nel senso dell'articolo 160, ultimo comma) già nel 2012 e che tale crisi è proseguita nel corso del 2013 sino ad arrivare al fallimento, dichiarato nell'agosto 2014;

(2) che Cieb si era fatta carico di rifornire la Bellentani, in quanto quest'ultima non riceveva più credito da parte dei fornitori abituali;

(3) le vendite di merce provenienti dagli abituali fornitori e consegnate alla Bellentani (in quanto era la Cieb a pagarle) venivano rifatturate da Cieb a Bellentani a condizioni di totale favore, sia per ciò che concerne i ricarichi (pari a circa l'1%), sia per ciò che concerne i tempi di pagamento (dapprima pari a quelli concessi da Cieb ai propri migliori clienti e successivamente addirittura prolungati).

È pertanto evidente che quando Cieb nel novembre 2013 (si noti che il credito di euro 3.234.997,51 ha iniziato a formarsi proprio a partire da tale periodo) iniziò ad applicare alla Bellentani particolari condizioni di favore, quest'ultima si trovava, per le ragioni sopra esposte, in una situazione caratterizzata da entrambi i requisiti previsti dall'articolo 2467 codice civile, ossia da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e da una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: condizioni che sono sicuramente presenti in caso di crisi dell'impresa.

Tale conclusione è confermata anche dal tenore dell'articolo 182 quater, terzo comma, della legge fallimentare, che - com'è noto - introduce una deroga al disposto dell'articolo 2467 codice civile.

Stabilisce, infatti, la norma citata che i finanziamenti dei soci fatti in funzione (o in esecuzione) della presentazione della domanda di concordato preventivo sono



rimborsabili in prededuzione nella misura dell'80%, purché detti finanziamenti siano previsti dal piano concordatario e vi sia provvedimento favorevole del tribunale.

La norma, in tutta evidenza, conferma "a contrario" che ai finanziamenti effettuati dai soci al di fuori di un piano concordatario, quando la società è in condizioni economiche o finanziarie identificabili con l'insolvenza o la crisi, si applica il disposto dell'articolo 2467 codice civile.

In altri termini, i presupposti previsti dall'articolo 2467 secondo comma del codice civile (squilibrio tra indebitamento e patrimonio - situazione finanziaria che rende ragionevole un conferimento), pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate rispetto allo stato di crisi o di insolvenza previsto dalla legge fallimentare all'articolo 160, ultimo comma, si identificano anzitutto con tale stato, nel quale, per l'appunto, si trovava la Bellentani sin da prima del novembre 2013.

Si passa ora al secondo punto sopra indicato alla lettera (b).

Come già detto, occorre stabilire se l'articolo 2467 del codice civile si applichi anche a crediti derivanti non da meri trasferimenti di danaro infragruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad es. quello di fornitura di beni o servizi, o di garanzia.

Alla domanda il tribunale ritiene di dover dare risposta affermativa, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l'erogazione di altre utilità, abbiano assolto - sotto il profilo finanziario - alla stessa funzione della dazione di danaro.

Sulla scorta delle premesse in fatto sopra riassunte, è agevole concludere nel senso che all'infausta situazione economico-finanziaria della Bellentani la Cieb tentò di porre rimedio non solo interponendosi tra la controllata ed i suoi fornitori (in pratica: pagando la merce che, poi, questi ultimi consegnavano alla Bellentani ed accordando a quest'ultima termini di rimborso di assoluto favore), ma anche intercedendo presso aziende di credito e altri imprenditori (diversi dai rivenditori di materiali elettrici) con operazioni sicuramente definibili come di soccorso finanziario.

È infatti in questo scenario che si inserisce:

_ il mandato di credito conferito alla Ubi banco di Brescia Spa, che ha avuto l'effetto di rendere Cieb garante della controllata per i finanziamenti erogati a quest'ultima dall'azienda di credito;

_ la fideiussione prestata da Cieb nell'interesse della fallita ed a favore di Alphabet Italia fleet management Spa, per il noleggio a lungo termine di un autoveicolo;

_ i pagamenti effettuati da Cieb a creditori della Bellentani;

_ i costi sostenuti nell'interesse della controllata per il montaggio di mobili d'ufficio e per assistenza informatica.



A prescindere dalla constatazione che tali ulteriori crediti non avrebbero nemmeno potuto trovare collocazione al passivo fallimentare, rimane il fatto che essi sono tutti accomunati da un'unica funzione, identificabile nel sostegno finanziario da parte della Cieb in favore della fallita: intervento che ha avuto luogo, anziché mediante messa a disposizione del danaro liquido direttamente in favore delle Bellentani (ossia tramite un "finanziamento" nel senso proprio del termine), mediante le forme sopra indicate, ma che nella sostanza lasciano inalterato lo scopo finanziario perseguito.

In conclusione, l'opposizione allo stato passivo deve essere totalmente respinta.

Dal totale rigetto deriva l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del decreto legislativo 30 maggio 2002 n° 115.

Deriva inoltre la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della curatela, per la cui liquidazione - fatta in base al valore della controversia e sulla scorta del decreto ministeriale n° 55 del 2014 - si rinvia al dispositivo che segue.

p. q. m.

il tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, ha riconosciuto conforme a diritto quanto segue:

I. l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Cieb elettroforniture Spa è respinta;

II. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;

III. condanna la Cieb elettroforniture Spa a rifondere al fallimento della Bellentani F.lli Srl in liquidazione - e per esso al curatore, avvocato Filippo Rasile - le spese di questa lite, che liquida in euro 35.000,00, oltre alle spese forfettarie in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta.

Così deciso in Reggio Emilia il 10/06/2015, nella camera di consiglio della prima sezione.

il presidente
Rosaria Savastano

